



CITTÀ DI ALBA

(PROVINCIA DI CUNEO)

Medaglia d'Oro al V.M.

Prot. n. 72

Data **24 marzo 2021.**

OGGETTO: Piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti.

IL SINDACO

Premesso che:

La Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Coerentemente, il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9, demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.

In data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale (DGR) n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" (nel seguito, anche "Accordo"), strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.

La Regione Piemonte con DGR n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con determinazione dirigenziale (D.D.) n. 463 del 31 ottobre 2017, ha dato attuazione agli impegni previsti dal citato Accordo, approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
- le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico, in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
- le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.

Con sentenza del 10 novembre 2020 (causa C-644/18, sopra citata), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'Allegato XI della direttiva 2008/50/CE avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando tra l'altro che il superamento risulta "tuttora in corso";

Con la stessa sentenza la Corte di Giustizia ha accertato che la Repubblica italiana è venuta meno anche all'obbligo sancito dall'art. 23, in combinato disposto con l'allegato XV della direttiva 2008/50/CE, per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile

Dato atto che:

- le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.
- la citata sentenza della Corte di Giustizia del 10 novembre 2020 determina l'obbligo per lo Stato Italiano di adottare i provvedimenti necessari a darle esecuzione (cfr. articolo 260, comma 1, TFUE) che, nel caso in esame, si sostanziano in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM₁₀ previsto dalla Direttiva.

Dato atto, inoltre, che:

- ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*), la Regione, unitamente alle province autonome, agli enti territoriali, agli altri enti pubblici ed ai soggetti equiparati, è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, ad essa imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze della Corte di Giustizia;
- la Regione Piemonte è coinvolta nella procedura citata avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori di concentrazione di PM₁₀ in tre delle quattro zone in cui è stato suddiviso il territorio ai fini della qualità dell'aria:

l'Agglomerato di Torino – Zona IT0118, che comprende Torino e 32 comuni circostanti

la Zona di Pianura – Zona IT0119, con 268 comuni,

la Zona di Collina – Zona IT0120, con 646 comuni;

per un totale di 947 comuni sui 1.181 dell'intero territorio regionale.

- con deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, la Regione Piemonte, in accordo con le altre Regioni del bacino Padano, ha adottato disposizioni straordinarie in materia di qualità dell'aria, dettagliate nell'allegato A alla medesima deliberazione, ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni di cui alla d.g.r. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, al fine di agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza sulle aree di superamento al fine di raggiungere i valori limite nei termini prescritti nel più breve tempo possibile;
- in particolare, le disposizioni straordinarie, individuate sulla base di specifiche valutazioni tecniche, con il supporto di ARPA Piemonte, si applicano ai settori agricoltura, riscaldamento civile e traffico ed estendono territorialmente e temporalmente le misure di limitazione delle emissioni, precedentemente adottate nei comuni dell'agglomerato di Torino (Zona di qualità dell'aria IT0118) e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, anche a tutti gli altri comuni appartenenti alle zone di pianura e di collina, con opportune differenziazioni in caso di comuni con popolazione superiore o inferiore a 10.000 abitanti (individuazione utilizzando come riferimento le tabelle dell'Allegato I alla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2019, n. 24-903);
- con la medesima DGR, la Regione Piemonte ha disposto di individuare la data del 1 marzo 2021, quale data di entrata in vigore delle disposizioni straordinarie inerenti le limitazioni relative al traffico veicolare, i divieti di abbruciamento di materiale vegetale e di qualsiasi combustione all'aperto, le limitazioni alla distribuzione

di fertilizzanti ed allo spandimento di letami e materiali assimilati e le limitazioni riguardanti i combustibili ed i generatori di calore per il riscaldamento domestico (punti da 1.1 a 1.6 dell'allegato A alla citata DGR);

Atteso che:

- il Comune di Alba, con delibere di Giunta comunale n. 447 del 24/10/2003 e n. 16 del 15/01/2005, in tema di riduzione dell'inquinamento ambientale collegato al traffico veicolare, ha provveduto ad istituire su tutta l'area del Centro storico la Zona a Traffico Limitato (ZTL) relativa ai veicoli con classe ambientale inferiore ad Euro 1 se alimentati a benzina ed Euro 2 diesel con fascia oraria 00 – 24;
- successivamente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 569 del 29/12/2006 si è provveduto a recepire il nuovo piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria il quale imponeva ai Comuni sopra i 20.000 abitanti di adottare entro il 15 gennaio 2007 limitazioni alla circolazione dei veicoli definiti "non ecologici" nel centro abitato per cinque ore giornaliere;
- con ordinanza n. 1 del 3 gennaio 2007 è stata, pertanto, istituita la "**ZTL ambientale**" relativa al Centro abitato, con esclusione delle aree di Loc. Altavilla, Madonna Como, S. Rocco Seno d'Elvio, S. Rocco Cherasca, Corso Asti, Corso Canale, Corso Bra, Loc. Scaparoni, Piana Biglini, Piana Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada provinciale 3 e 9, Strada provinciale n. 429 (Alba-Cortemilia), valida dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, per:
 - o veicoli alimentati a benzina con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, con omologazione precedente all'Euro 1 non catalizzati (immatricolati prima dell'1/1/1993, non rispondenti alla direttiva 91/441/CE),
 - o veicoli diesel con massa massima non superiore a 3,5 tonnellate, con omologazioni precedenti all'Euro 2, immatricolati prima del 1/1/1997 o comunque, non omologati ai sensi 94/12/CEE,
 - o ciclomotori e motocicli a due tempi, non conformi alla normativa Euro 1 immatricolati da più di dieci anni non rispondenti alla direttiva 97/24/CE;
 - o veicoli trasporto persone (categorie M1, L1, L3) con divieto di circolazione valido dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00,
 - o veicoli per trasporto di merci e per l'esercizio di attività commerciali, artigianali, industriali, agricole e di servizio (categorie N1, L2, L4, L5) con divieto di circolazione valido dalle 09,00 alle 12,00.
- inoltre, nell'ambito della "ZTL ambientale" sono escluse dalle limitazioni alla circolazione le seguenti aree, al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'aree extraurbane indicate di non attraversare la città di Alba, di raggiungere i parcheggi di attestazione posti a ridosso della ZTL ambientale e di poter percorrere le principali arterie stradali che attraversano il territorio comunale di Alba e precisamente:
 - o provenienza Diano -Fraz. Ricca d'Alba in direzione Corso Cortemilia, C.so Langhe, C.so Enotria, Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione, incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;
 - o provenienza Loc. Altavilla / Madonna Como e S. Rocco Seno d'Elvio direzione obbligatoria per Strada Serre, Via S.Margherita, Via Rio Misureto, C.so Enotria Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale.
 - o provenienza incrocio rotatorio Via D. Scaglione / Via Ognissanti direzione Piazzale Ferrero parcheggio antistante Società Ferrero S.p.A.

Considerato che:

il Comune di ALBA è tra i comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'allegato A alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 9-2916 del 26 febbraio 2021;

il Comune è chiamato ad attuare in particolare le misure di breve periodo, di cui ai punti da 1.1. a 1.6. dell'allegato A, nonché il potenziamento dei controlli di propria competenza di cui al punto 1.7. del medesimo allegato A, anche attraverso la definizione di obiettivi di risultato.

Dato atto che l'art 7 comma 1 lettere a) e b) D. Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

Ritenuto che in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visti gli artt. 6 e 7 del D. Lgs n. 285/1992 e. s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Richiamato il proprio provvedimento di ordinanza n. 203 del 01/10/2020 avente come oggetto "Piano d'intervento operativo contenente misure per il miglioramento della qualità dell'aria da adottarsi per la stagione invernale 2020/2021. Limitazione della circolazione veicolare e aggiornamento delle misure temporanee omogenee da adottarsi in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti",

Vista la D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021 avente ad oggetto: "Disposizioni straordinarie in materia di tutela della qualità dell'aria ad integrazione e potenziamento delle misure di limitazione delle emissioni, strutturali e temporanee, di cui alla D.G.R. n. 14-1996 del 25 settembre 2020, e dei vigenti protocolli operativi"

INVITA

Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale;

A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i **20 °C**, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) e a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti

ORDINA

Di adottare le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

1. LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

A partire dal 24 marzo 2021 sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni:

- 1.1 divieto di circolazione, dalle ore 0:00 alle 24:00 di tutti i giorni (festivi compresi), di **tutti i veicoli** adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, nonché di tutti i veicoli adibiti al trasporto persone (M1) e merci (N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a EURO 1 alimentati a GPL e metano;
- 1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 24 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a **EURO 3 ed EURO 4**. Dal 15 settembre 2023 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a **EURO 5**;
- 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0:00 alle 24:00, di tutti i giorni (festivi compresi) dal 24 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale ad EURO 1;
- 1.4 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

ULTERIORI MISURE NON LEGATE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

- 1.5 obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets, di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di

sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- 1.6 **divieto di abbruciamento di materiale vegetale**, di cui all'art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 24 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall'1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l'interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l'allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;

2. LIMITAZIONI TEMPORANEE

Al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla deliberazione della Regione Piemonte d.g.r. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e n. 9-2916 del 26 febbraio 2021, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al precedente punto 1 e valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi, dal 24 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022;

2.1 **Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO"**. L'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera del superamento del valore di 50 Ug/m³ (pari al valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello "arancio". I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte.

2.1.1 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 18:30 di **tutti i giorni (festivi compresi)** dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (**categoria M1**) dotati di **motore diesel** con omologazione uguale a **EURO 3, 4 e 5**;

2.1.2 divieto di circolazione veicolare dalle ore 8:30 alle 12:30 il **sabato e nei giorni festivi**, dei veicoli adibiti al trasporto merci (**categorie N1, N2, N3**) dotati di **motore diesel** con omologazione uguale a **EURO 3 e EURO 4**;

2.1.3 divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a **biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

2.1.4 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (**falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...**), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

2.1.5 introduzione **del limite a 18°** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie;

2.1.6 **divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati**, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento:

- distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;
- - iniezione profonda (solchi chiusi);

- - sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche:
 - - spandimento a raso in strisce;
 - - spandimento con scarificazione.

2.1.7 divieto di **distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti** azoto di cui al D. Lgs. 75/2010, fatte salve le distribuzioni svolte con interrimento immediato, contestuale alla distribuzione;

2.1.8 **potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami.

2.2 **Allerta di 2° livello – colore “ROSSO”**. L'attivazione del livello avviene in base ai valori di concentrazione media giornaliera previsti sulle aree interessate dai provvedimenti. Nel caso di previsione per la media giornaliera del superamento del valore di 75 ug/m³ (pari ad 1,5 volte il valore limite giornaliero) per tre giorni consecutivi si attiva il livello “rosso”. I criteri di attivazione del semaforo sono dettagliati nell'allegato 1 della Determina dirigenziale 96/A1602B/2021 del 26 febbraio 2021 del Settore Emissioni e Rischi Ambientali della Regione Piemonte. In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto 2.1:

2.2.1 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (**categorie N1, N2, N3**) con omologazione uguale a **EURO 1, 2, 3 e 4 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, il sabato e nei giorni festivi;**

2.2.2 divieto di circolazione veicolare dei veicoli commerciali (**categorie N1, N2, N3**) con omologazione uguale ad **EURO 5 diesel, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, tutti i giorni;**

L'attivazione delle soglie di allerta e delle conseguenti misure temporanee di limitazione delle emissioni è operativa dal **15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell'anno successivo**.

3. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI AI PUNTI 1.1 E 1.3

3.1 Veicoli diretti presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la **revisione** o la trasformazione gpl/metano o la **rottamazione** del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

3.2 veicoli di **interesse storico e collezionistico** di cui all'art. 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri, solo per la partecipazione a manifestazioni indette dalle Associazioni.

4. VEICOLI ESENTATI DALLE LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE DI CUI A PUNTI 1.2, 2.1 e 2.2.

Oltre ai veicoli indicati al precedente punto 3), in linea con quanto stabilito nell'Accordo di bacino Padano, sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e dai Presidenti delle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, che aveva fatto salve "le eccezioni indispensabili", sono autorizzati alla circolazione veicolare "in deroga" i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili (da intendersi comprensive delle vaccinazioni e terapie correlate all'emergenza Covid-19), i veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada, come meglio dettagliato nei seguenti punti:

4.1 veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, in servizio di Protezione Civile e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli

- destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;
- 4.2 veicoli della categoria M1, M2 ed M3, adibiti a servizi di **trasporto pubblico**, purchè dotati di dispositivi per l'abbattimento del particolato;
- 4.3 veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "**motoveicoli per uso speciale**", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso;
- 4.4 veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "**autoveicoli per uso speciale**", e relativi mezzi funzionali al servizio erogato che si muovono contestualmente sullo stesso percorso
- 4.5 veicoli utilizzati per il **trasporto di portatori di handicap** e di soggetti affetti da **gravi patologie** debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.6 veicoli utilizzati per il trasporto di **persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura** in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.7 veicoli utilizzati da **operatori assistenziali in servizio** con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.8 veicoli utilizzati da **medici e veterinari** in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.9 veicoli utilizzati per il **rifornimento di medicinali** (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.10 veicoli utilizzati **dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria** in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.11 veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in **reperibilità** e di artigiani della manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per **interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili** (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.12 veicoli per il **trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche**, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.13 veicoli **delle aziende e degli enti di servizio pubblico** in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);
- 4.14 veicoli condotti da persone che abbiano compiuto il **70° anno di età**, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare.

L'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero.

COMUNICA

Che le misure temporanee, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-mercoledì, giovedì-venerdì e sabato-lunedì). L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla *home page* del sito *internet* della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.it/>
- sul sito dell'accordo padano <https://www.infoaria.regione.lombardia.it/infoaria/#/home>
- sul sito internet del comune di Alba <http://www.comune.alba.cn.it>

Tutti i provvedimenti emergenziali temporanei di cui al precedente punto 2. avranno validità dal 24 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, **ad esclusione dei seguenti giorni festivi nei quali il servizio del TPL è ridotto e non sufficiente a garantire la mobilità: 25 e 26 dicembre 2021, 1° gennaio 2022.**

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato all'area urbana del comune, compresa nella vigente "ZTL AMBIENTALE" relativa al Centro abitato, con esclusione delle aree di Loc. Altavilla, Madonna Como, S. Rocco Seno d'Elvio, S. Rocco Cherasca, Corso Asti, Corso Canale, Corso Bra, Loc. Scaparoni, Piana Biglini, Piana Gallo, Tangenziale est/ovest della Strada provinciale 3 e 9, Strada provinciale n. 429 (Alba-Cortemilia).

Inoltre, nell'ambito della "ZTL AMBIENTALE" sono escluse dalle limitazioni alla circolazione le seguenti aree, al fine di consentire ai veicoli provenienti dall'aree extraurbane indicate di non attraversare la città di Alba e di poter percorrere le principali arterie stradali che attraversano il territorio comunale di Alba e precisamente:

- o provenienza Diano -Fraz. Ricca d'Alba in direzione Corso Cortemilia, C.so Langhe, C.so Enotria, Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione, incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale;
- o provenienza Loc. Altavilla / Madonna Como e S. Rocco Seno d'Elvio direzione obbligatoria per Strada Serre, Via S.Margherita, Via Rio Misureto, C.so Enotria Strada Cauda, Via F. Centro, C.so Europa, via Dario Scaglione incrocio rotatorio di Via Ognissanti, con destinazione Tangenziale.
- o provenienza incrocio rotatorio Via D. Scaglione / Via Ognissanti direzione Piazzale Ferrero parcheggio antistante Società Ferrero S.p.A.

La planimetria delle aree soggette a limitazioni è allegata alla presente ordinanza e disponibile per consultazione sul sito internet del comune.

AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'ordinanza n. 203 del 01/10/2020.

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale e nei casi ritenuti necessarie, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero:

- ~ ai sensi dell'art.6 o 7 del Codice della Strada, relativamente ai provvedimenti adottati in materia di circolazione stradale;
- ~ ai sensi dell'art. 7 *bis* del D. Lgs 267 del 2000 relativamente agli altri provvedimenti.

Che ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 contro la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR Piemonte, nel termine di 60 giorni dalla notifica della stessa o, in alternativa, entro 120 giorni mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
La trasmissione in copia ai seguenti destinatari:

Regione Piemonte -

Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Provincia di Cuneo - Settore Tutela Territorio

protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it;

Prefettura di Cuneo

entilocali.prefcn@pec.interno.it.

Questura di Cuneo - Sezione Polizia Stradale di Cuneo

sezipolstrada.cn@pecps.poliziadistato.it;

ARPA Piemonte - Cuneo

dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it;

ASL CN2 Alba-Bra, SOC Igiene e Sanità Pubblica,

aslcn2@legalmail.it;

Comando di Compagnia Carabinieri di Alba

tcn23652@pec.carabinieri.it

Comando di Stazione Carabinieri di Alba

tcn31430@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Guardia di Finanza Cuneo

cn0500000p@pec.gdf.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Cuneo

com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it

Corpo di Polizia Municipale di Alba

SEDE

Ripartizione Opere Pubbliche

SEDE

Ufficio stampa

SEDE

Ufficio Trasporti

SEDE


Ufficio Messi

SEDE

Dal Palazzo Municipale, 24 marzo 2021

IL SINDACO
Dott. Carlo BO





ZTL regionale
linea BLU= area limitata

linea GIALLA= percorsi consentiti ai veicoli limitati

SCHEMA RIASSUNTIVO DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

LIMITAZIONI STRUTTURALI				
Rif. ord	tipo di veicolo	orari	chi non circola	esenzioni
1.1	Persone (M1) Merci (N1, N2, N3)	Tutto l'anno, tutti i giorni, festivi compresi, con orario 00.00 – 24.00	- Benzina con omologazione Euro 0, Euro 1 e Euro 2 - GPL e metano Euro 0 e Euro 1 - Diesel con omologazione fino a Euro 2	Punto 3.1 veicoli da rottamare Punto 3.2 veicoli interesse storico
1.3	Ciclomotori e motocicli	dal 24/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022, tutti i giorni, festivi compresi, con orario 00.00 – 24.00	- Benzina con omologazione Euro 0 e Euro 1	Punto 3.1 veicoli da rottamare Punto 3.2 veicoli interesse storico
1.2	Persone (M1) Merci (N1, N2, N3)	Tutti giorni feriali, da lunedì a venerdì dalle ore 08.30 alle ore 18.30. Dal 24/03/2021 al 15/04/2021 e dal 15/09/2021 al 15/04/2022	- Diesel Euro 3 e Euro 4	Punto 4
LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLERTA 1° LIVELLO COLORE ARANCIO				
Rif. ord	Tipo di veicolo	Orari	Chi non circola	esenzioni
2.1.1	Persone (M1)	tutti i giorni, festivi compresi, dalle 08.30 alle ore 18.30	- Diesel Euro 3, Euro 4 e Euro 5 - Euro 5	Punto 4 Punto 4
2.1.2	Merci (N1, N2, N3)	tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 18.30 sabato e giorni festivi (08.30 - 12.30)	- Diesel Euro 3 e Euro 4	Punto 4
LIMITAZIONI TEMPORANEE ALLERTA 2° LIVELLO COLORE ROSSO				
Rif. ord	Tipo di veicolo	Orari	Chi non circola	esenzioni
2.2.1	Merci (N1, N2, N3)	tutti i giorni compresi i festivi, dalle 08.30 alle ore 18.30	- Diesel Euro 4	Punto 4
2.2.2	Merci (N1, N2, N3)	tutti i giorni, festivi compresi dalle ore 08.30 alle ore 12.30	- Diesel Euro 5	Punto 4

categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;

categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;

categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;

categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;

categoria L1: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L2: veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 45 km/h;

categoria L3: veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L4: veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h (motocicli con carrozetta laterale);

categoria L5: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;

categoria L6: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

categoria L7: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

Per verificare in modo rapido la classe ambientale (categoria Euro) del proprio veicolo e possibile consultare il **Portale dell'Automobilista**

(<https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portaleautomobilista/> verifica-classe-ambientale-veicolo), il sito di servizi di e-government del Dipartimento Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.